



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
23/97/CU1-SR1/C7-C18



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI DEL 28 FEBBRAIO
2021, NN. 36, 37, 38, 39 E 40**

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI DEL 28 FEBBRAIO
2021, NN. 36, 37, 38, 39 E 40**

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprimendo apprezzamento per lo schema in esame recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40, formula le seguenti osservazioni e proposte emendative vincolanti ai fini dell'espressione dell'avviso favorevole.

Osservazioni

La Conferenza:

1. Richiama la necessità di un quadro giuridico ordinamentale chiaro e univoco, onde ridurre dubbi interpretativi e contenziosi per gli operatori dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle ASSD;
2. Auspica la coerenza normativa anche con il Codice del terzo settore (*Dlgs 117/2017 e succ mm ii*), in particolare, in ordine alle procedure per l'acquisto della personalità giuridica, ferma restando la facoltatività della procedura cui accedere;
3. Richiede l'avvio di un monitoraggio al fine di valutare l'impatto della riforma in particolare per la sostenibilità del sistema per le ASSD;
4. Invita il Governo a provvedere ad ogni semplificazione utile a ridurre il contenzioso e i dubbi interpretativi, nonché, in particolare ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per le ASSD e i gestori di piccoli impianti.

1. Proposte emendative all'articolo 4 (*modifiche al Decreto legislativo n. 39*)

- Comma Aggiuntivo/Integrativo (Integrazione comma 2 art 4 Dlgs 39/2021)

Il comma 2 dell'articolo 4 è integrato dal seguente capoverso a fine periodo: "*È altresì consentito l'accesso al registro alle Regioni e Province Autonome.*".

Relazione illustrativa

Il Registro vigente da agosto 2022 ha reso necessaria la conoscenza dei dati ivi contenuti, in particolare per le attività di programmazione e conoscibilità delle ASSD registrate nonché munite di personalità giuridiche, onde evitare rischio di atti illegittimi da parte delle Regioni e Province autonome nel

momento di attribuzione di risorse pubbliche ovvero esclusione di soggetti il cui status nel Registro sia oggetto di modifiche e cambiamenti.

- Comma Aggiuntivo/Integrativo (Integrazione comma 1 bis art 14 Dlgs 39/2021)

Il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "4. All'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1bis. Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro di cui al precedente comma 1, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro di cui al precedente comma 1. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.».

Relazione illustrativa

Il d.lgs.39, pur ricalcando - con riferimento alla personalità giuridica - l'impianto della riforma del terzo settore (rif. art.22 d.lgs.117/2017 e art. 17 DM 106/2020), non regola compiutamente la questione. In particolare, permane la necessità di introdurre una disciplina che regoli l'iscrizione nel registro di associazioni sportive già in possesso di personalità giuridica (ossia attualmente iscritte nei registri - regionali o prefettizi ex DPR 361/2000) con particolare riguardo al rapporto tra i due registri. A tal fine il codice del terzo settore (art.22 comma 1 bis) prevede l'alternatività tra i registri e dispone espressamente che per gli enti già in possesso di personalità giuridica l'iscrizione nel RUNTS comporta la sospensione dell'iscrizione nel registro persone giuridiche (e conseguentemente delle funzioni spettanti agli uffici in materia). Inoltre, il d.lgs.39 nulla dispone con riferimento ai requisiti patrimoniali per il riconoscimento della personalità giuridica (si veda invece i commi 2 e 4 dell'articolo 22 del d.lgs.117/2017). Il patrimonio è uno degli aspetti fondamentali su cui si fonda il riconoscimento della personalità giuridica, che difatti comporta, quale effetto caratterizzante, l'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente. La nuova versione dell'articolo 14 comma 2 Dlgs 39, come modificato con art 4 schema di decreto integrativo non fa menzione del patrimonio dell'ente e non prevede che il notaio ne verifichi la congruità.

2. Proposte emendative all'articolo 5 (modifiche al Decreto Legislativo n. 40)

- Comma Aggiuntivo (Piste di slitta, slittino e parco giochi)

Dopo il comma 1 dell'articolo 5 aggiungere il seguente:

1 bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 4 sono soppresse le parole " , con larghezza minima di 6 metri".

Relazione illustrativa

Si registra una criticità relativa all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 40/2021, nella parte in cui prescrive che le piste da slitta e da slittino debbano avere una larghezza minima di 6 metri. Tale dispositivo è in realtà difficilmente applicabile, poichè le piste da slitta e slittino all'interno delle aree sciabili attrezzate, nella quasi totalità dei casi, si trovano sulla rete viaria rurale esistente, che non raggiunge mai una larghezza di 6 metri. Inoltre, per motivi morfologici e di impatto ambientale, risulta oltremodo difficoltoso anche l'apprestamento di eventuali nuove piste da slitta con simili



caratteristiche. Per i motivi suddetti, si chiede pertanto di eliminare all'articolo 5, comma 4, la parte che prevede una larghezza minima di 6 metri per le pista da slitta e da slittino.

- Comma Aggiuntivo (Individuazione aree sciabili attrezzate)

Dopo il comma 1 dell'articolo 5 aggiungere il seguente:

"1 ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente: "L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico".

Relazione illustrativa

Si registra una criticità relativa all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40/2021, nella parte in cui prescrive che la classificazione delle piste ai sensi dei commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico. I commi 1, 2 e 3 non disciplinano, tuttavia, la classificazione delle piste, bensì la nozione e le modalità di individuazione delle aree sciabili attrezzate, quali perimetrazioni del territorio al cui interno sono, anche, presenti le piste, oltre a impianti e infrastrutture funzionali alla pratica degli sport invernali. Inoltre, in alcuni ordinamenti regionali la classificazione delle piste costituisce un procedimento distinto e separato rispetto a quello di individuazione delle aree sciabili. Si propone pertanto di sostituire il comma, eliminando i riferimenti alla classificazione delle piste ed inserendo il rimando ai tre commi precedenti inerenti all'individuazione delle aree sciabili attrezzate.

La Regione Veneto chiede di segnalare in termini di "drafting" il rilievo sull'uso della parola "adibiti" non utilizzata nelle altre definizioni presenti nello stesso articolo 5 del Dlgs 40/2021.

Infine, la Conferenza chiede altresì di valutare le seguenti proposte emendative relative alle modifiche al Decreto legislativo n. 36

Proposte emendative all'art. 1, commi 24 e 25 (modifiche al Decreto legislativo n. 36):

- si chiede di sostituire il comma 24, lettera b) dell'art. 1 dello schema di decreto legislativo in esame, con il seguente periodo:

"b) il primo periodo del comma 2, è modificato come segue: "Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al comma 1, ~~devono~~ possono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria relativa alle attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere."

- si chiede di modificare il comma 25, dell'art. 1 dello schema di decreto legislativo in esame, come segue:

"25. L'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è così modificato:

a. art. 33 "Tutela della salute dei lavoratori sportivi e dei minori"

il comma 1 è così riformulato: "Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dall'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81 del 2008."



Relazione illustrativa

Le modifiche proposte sono finalizzate a rendere coerenti le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sportivi con quelle analoghe previste dal dlgs 81/08 c.d. Testo unico per la salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, l'art. 32 co 2 richiama l'applicazione del "Testo unico" in materia di sorveglianza sanitaria art. 41 e, "fermo restando gli obblighi in esso previsti" per il medico competente ed indirettamente per il lavoratore e per il datore di lavoro, dispone la possibilità e non il dovere di istituzione di una scheda sanitaria relativa all'attività sportiva che integra quella relativa ai rischi connessi alla mansione lavorativa, assicurando una visione complessiva dello stato di salute della persona fisica.

Allo stesso modo, la modifica all'art. 33 co 1, che ricomprende più opportunamente la riformulazione della rubrica, ha la finalità di confermare la disposizione di cui all'art. 32 co 1, e di riaffermare che l'idoneità alla mansione, e non già all'esercizio dell'attività sportiva, è obbligo del medico competente. In concreto, le modifiche consentono di integrare armonicamente la tutela della persona fisica "lavoratore" con quella dello "sportivo".

Roma, 21 giugno 2023

